



Roma, 7 marzo 2017

**Alle Organizzazioni sottoscrittrici il  
CCNL logistica, trasporto e spedizione**

**Circolare n. 2/2017**

**OGGETTO: CONTRIBUZIONE PER IL SEMESTRE 15 MAGGIO 2017 – 31 DICEMBRE 2017 CON ALLINEAMENTO ALL'ANNO SOLARE, SCADENZA DEL 16 APRILE P.V. PER IL VERSAMENTO.**

Rammentiamo che entro e non oltre il **16 aprile p.v.** le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, **in forza alla data del 31 marzo 2017**, la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 15 maggio 2017 – 31 dicembre 2017, **solo per questa scadenza pari ad €75.**

A tal proposito si richiama la **Circolare 1/2017** sull'allineamento della copertura all'anno solare che avverrà proprio in corrispondenza della scadenza sopracitata e prevede il versamento pari ad **€75** per ciascun dipendente di cui €15 a copertura del mese e mezzo di allineamento (15 maggio - 30 giugno 2017), più l'usuale contribuzione di €60 per la seconda semestralità già allineata che di conseguenza andrà dal 1 luglio al 31 dicembre 2017.

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per verificare la correttezza dell'elenco della forza lavoro avente diritto e conoscere l'importo totale del versamento semestrale, l'azienda deve accedere alla propria area riservata del sito [www.fondosanilog.it](http://www.fondosanilog.it), effettuare eventuali aggiornamenti (nuove assunzioni/cessazioni) e confermare la distinta di contribuzione semestrale.

Ricordiamo che il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 15 maggio 2017 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento) oltre all'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali.

Teniamo a tal proposito a rammentare che l'azienda, in caso di mancata adesione o di omissione contributiva ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti. Segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione *"... tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l'apprendistato..... Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l'omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito"*.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [infoaziende@fondosanilog.it](mailto:infoaziende@fondosanilog.it).

Cordiali saluti

Il Presidente  
Piero Lazzeri